

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 36

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

(Parere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 ottobre 2006)

Schema di D.P.R. recante modifiche al D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173
"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella storia oramai secolare della normativa di tutela del patrimonio storico ed artistico e del paesaggio gli organismi consultivi tecnici operanti presso il Ministero hanno sempre rivestito un ruolo di particolare peso e responsabilità.

Fin dalla prima legge dello Stato unitario in materia di "antichità e belle arti", risalente al 12 giugno 1902, la n. 185, infatti, alla speciale Commissione consultiva da essa prevista (poi trasformata in Consiglio superiore di antichità e belle arti dal Capo VI della legge 27 giugno 1907, n. 386) sono state attribuite penetranti funzioni consultive, a carattere obbligatorio, nelle più importanti decisioni amministrative concernenti la tutela. Si rammentano, ad esempio, competenze consultive in materia di vendita e permuta fra enti di "beni culturali" di appartenenza pubblica; di "notifica" dell'importante interesse storico ed artistico degli oggetti da tutelare; di dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'esproprio per interesse "culturale"; di politica degli scambi e dei rapporti culturali con le istituzioni museali straniere (v. gli artt. 3, 5, 16 e 18 della legge n. 185/1902 cit.).

Con la seconda e più organica legge di tutela, del 20 giugno 1909, la n. 364, le competenze consultive del Consiglio superiore venivano ulteriormente ampliate: oltre che nelle materie sopra ricordate, il detto organismo doveva essere obbligatoriamente sentito anche in merito ad interventi conservativi di urgenza; a controversie sulla rilevanza storica ed artistica degli oggetti d'arte per i quali si richiedeva la licenza di esportazione; alla determinazione del valore degli oggetti rinvenuti nel sottosuolo ed alla espropriazione finalizzata all'esecuzione di scavi archeologici (rispettivamente, artt. 2, 4, 8, 15 e 16 della legge ult. cit.).

Tale ruolo, reso operativo dal regolamento attuativo di detta legge, emanato con il r.d. 30 gennaio 1913 n. 363, veniva confermato ed ulteriormente rafforzato dalla successiva, fondamentale legge di tutela dell'1 giugno 1939, la n. 1089, che chiamava il predetto Collegio (nel frattempo ribattezzato "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti") a rendere pareri anche in sede di "vincolo" e di alienazione delle collezioni; di decisione dei ricorsi gerarchici avverso il diniego di approvazione alla esecuzione di lavori; di concessione di ricerca archeologica; di autorizzazione alle riproduzioni (rispettivamente, artt. 5 e 34, 18, 45, 51 della legge n. 1089/1939).

L'organo consultivo del Ministero subisce una prima, radicale trasformazione ad opera del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, che ne amplia enormemente la



tecnico delle scelte non solo di tutela, ma anche (e forse ancor più) di valorizzazione del patrimonio culturale.

Pertanto, anche per effetto di quanto disposto dall'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, in materia di riordino e razionalizzazione di commissioni comitati ed altri organismi, sia pure per finalità di contenimento della spesa pubblica (finalità che, per quanto concerne gli organismi consultivi sopra richiamati, è di fatto già conseguita in quanto i componenti di detti organismi non percepiscono alcun compenso per la loro funzione ma hanno solo diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute degli organismi medesimi) si è ritenuto opportuno procedere ad un riassetto, sia nelle funzioni che nella articolazione e composizione, tanto del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, quanto dei Comitati tecnico-scientifici, provvedendo ad adeguarne le competenze al mutato quadro normativo introdotto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tra le principali novità introdotte in ordine alle funzioni assegnate agli organismi di cui è questione, è da rimarcare la funzione propositiva, la quale rientra in una logica di supporto tecnico anche rispetto all'attività di indirizzo del Ministro.

I piani di intervento dei due organi, Consiglio superiore e Comitati tecnico-scientifici, sono stati poi razionalizzati nell'intento di evitare duplicazioni.

Il Consiglio superiore collabora con il Ministro alla definizione dell'indirizzo generale mentre i Comitati tecnico-scientifici collaborano all'attività di amministrazione attiva.

Per tale motivo è previsto l'accesso alla funzione consultiva dei Comitati da parte dei Capi Dipartimento e dei Direttori generali.

Sono state inoltre accorpate in un unico Comitato le funzioni consultive in materia di archivi e beni librari ed istituti culturali, considerata la contiguità degli ambiti di tutela.

E' stato anche costituito un apposito Comitato per l'economia della cultura, in considerazione della valenza identitaria che il patrimonio culturale ha sia per la definizione dell'idea di "comunità nazionale" sia per l'affermazione e la diffusione della "cifra" identificativa del nostro paese nel mondo, il che costituisce veicolo e strumento di crescita, anche economica, e di sviluppo. A tale Comitato è stata demandata la valutazione in ordine ai programmi nazionali ed ai relativi piani di spesa, nonché quella di ogni questione di carattere tecnico-economico concernente gli interventi per i beni culturali. Tra questi, ad esempio, si collocano i progetti ed interventi, relativi al patrimonio culturale, suscettibili, in ragione della loro significativa rilevanza, di avere positive ricadute anche sulle infrastrutture ed i settori produttivi collegati in rapporto agli ambiti territoriali cui afferiscono.

E' stata inoltre modificata la denominazione di uno dei Comitati ponendo in particolare rilievo la funzione di implementazione della qualità architettonica e urbana.



Il provvedimento in questione consta di tre articoli.

composizione e, con la mutata denominazione di “Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali”, lo configura come una sorta di “Camera” rappresentativa di tutti gli enti, pubblici e privati, con un qualche ruolo istituzionale in materia di beni culturali. Ciò conduce ad un inevitabile appesantimento delle procedure e dei tempi dell’emanazione dei pareri.

Per tali ragioni, con il Testo unico del 1999 (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, emanato, com’è noto, in attuazione della delega legislativa data ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), si assiste ad una inversione di tendenza: tranne i pochi casi nei quali il parere del “Consiglio per i beni culturali e ambientali” (l’organismo consultivo è stato, nel frattempo, così ridenominato dal d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali) è puntualmente richiesto per legge – soprattutto nell’ambito della disciplina sulla circolazione internazionale, con funzioni di determinazione di indirizzi generali e di decisione dei ricorsi gerarchici, nonché in materia di beni ambientali –, per lo svolgimento di tutte le altre funzioni istituzionali si introduce il principio generale che gli organi consultivi tecnici del Ministero sono *“facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione... che investono problemi di speciale importanza”*, tranne che per l’adozione di provvedimenti che importino una spesa superiore a soglie prestabilite (il cui ammontare non è stato peraltro mai definito), nei quali casi il parere è previsto come obbligatorio (art. 17 T.u.).

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (emanato con decreto legislativo del 22 gennaio 2004, il n. 42, in attuazione della delega data ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) non è intervenuto in materia. E ciò sul presupposto che, avendo la legge di delega posto, fra i limiti all’esercizio dell’attività di legislazione delegata per la codificazione, il divieto di comprimere ulteriormente la proprietà privata, la introduzione di altri passaggi consultivi oltre a quelli la cui obbligatorio emergenza scaturisce dalla natura stessa dell’attività svolta (in buona sostanza, i soli casi di esercizio di attività giurisdizionale, in materia di ricorsi amministrativi, attesa la necessità di un supporto tecnico per le valutazioni di merito: v. artt. 16, 47, 69 e 128 del Codice), sarebbe stata suscettibile di incidere sulla speditezza degli affari economici, e quindi della proprietà, dei soggetti che fossero entrati in rapporto con l’Amministrazione.

Analogamente, il d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, recante disposizioni organizzative del Ministero, pur ribattezzando il Consiglio già nazionale in Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici (v. art. 17 d.P.R. cit.) non ha ampliato le competenze dell’organo consultivo.

Viceversa, l’esperienza operativa ha reso evidente la necessità, per una Amministrazione che opera per atti a contenuto eminentemente tecnico-discrezionale, di un recupero del ruolo tradizionale del Consiglio superiore- e dei Comitati tecnico-scientifici- quale insostituibile momento di confronto e di riflessione sul merito



L'art.1 modifica l'articolo 17 del D.P.R. 173/2004.

L'art.2 modifica l'articolo 18 del D.P.R. 173/2004.

L'art.3 contiene norme finali e finanziarie.

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, come modificato, disciplina la composizione e le competenze del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

Il Consiglio esprime pareri di carattere obbligatorio su programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali nonché sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali. Esprime pareri facoltativi sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali; sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni; sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero; su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche di interesse di altra amministrazione statale o regionale o di Stati esteri o demandata al Consiglio superiore da leggi e regolamenti. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l'attività di indirizzo.

Esso è composto dai presidenti dei Comitati tecnico-scientifici; da otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Consiglio è inoltre integrato con due rappresentanti del personale del Ministero, con qualifica non inferiore a dirigente, quando esprime pareri sui programmi nazionali e sui relativi piani di spesa.

Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. La durata del Consiglio, fissata con decreto del Ministro, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogata, per non più di un triennio, qualora il Ministro e la presidenza del Consiglio lo ritengano utile sulla base di una apposita relazione sull'attività svolta da presentarsi da parte del Consiglio medesimo.

Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, come modificato, disciplina la composizione e le competenze dei Comitati tecnico-scientifici.

I Comitati tecnico-scientifici attinenti i settori specifici di attività dei dipartimenti del Ministero (beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storico-artistici, archivistici e librari, architettura ed arte contemporanee) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni



culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa; esprimono pareri, a richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte, in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici; esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali competenti; esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice dei beni culturali.

Il Comitato per l'economia della cultura, di nuova istituzione, è chiamato ad esprimere pareri o a formulare proposte, oltre che- ovviamente- in riferimento alla definizione dei programmi nazionali di intervento nel settore ed ai relativi piani di spesa, su tutte le questioni di carattere tecnico- economico attinenti agli interventi per i beni culturali.

I Comitati sono composti da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, di cui uno con funzioni di Presidente e da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

Il terzo articolo contiene norme finali e transitorie.



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Il provvedimento comporta una razionalizzazione ed una riduzione del numero dei componenti degli organi consultivi.

Nel regime vigente, ai componenti non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione ove spettante. Il trattamento di missione, ove dovuto, è corrisposto anche ai componenti professori universitari dal Ministero per i beni e le attività culturali. Non è inoltre escluso che i membri eletti dal personale possano essere scelti tra quelli non residenti a Roma, con conseguente diritto alla missione (a riguardo si pensi che su 22.000 dipendenti del Ministero solo 1000 appartengono alla amministrazione centrale).

Anche in base alle modifiche proposte i componenti non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il trattamento di missione ove spettante. Il numero dei componenti è ridotto (da cinque a quattro per ogni comitato). Da ciò consegue che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Schema di D.P.R. recante modifiche agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l'articolo 29 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:



Articolo 1

(Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173)

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici)

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "Consiglio superiore", è organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Ministro :

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f) su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche di interesse di altra amministrazione statale o regionale o di Stati esteri o demandata al Consiglio superiore da leggi e regolamenti.

3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l'attività di indirizzo.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) I presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. **In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.**

6. Il Consiglio superiore è integrato con due rappresentanti del personale del Ministero, con qualifica non inferiore a dirigente, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a).

7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è fissato il termine di durata del Consiglio superiore, comunque non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di

durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della sua durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Consiglio superiore e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi."

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173)

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (*Comitati tecnico-scientifici*)

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

- a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
- b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
- c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi, i beni librari e gli istituti culturali;
- e) Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea.
- f) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura;

2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;



b) esprimono pareri, a richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte, in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali competenti;

d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta o demandata da leggi e regolamenti.

3. Il Comitato di cui alla lettera f) del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprime pareri, a richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato;

b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, di cui uno con funzioni di Presidente;

c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

4. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera d), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, i capi dei dipartimenti o i direttori generali competenti per materia. **In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.**

5. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 7.

6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali."

Articolo 3

(Norme finali e finanziarie)

1. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico scientifici.

2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

15. SET. 2006 18:26
A:Min. BCULT__U. L.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

ACG/00/BCULT/105P7

Roma, 15 SET. 2008

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
- DAGL

AL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
- Ufficio Legislativo

e, p.c.

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di D.P.R. recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 173 del 10 giugno 2004.

Si restituisce, debitamente bollinato da parte del competente Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, copia del provvedimento indicato in oggetto, trasmesso
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota n. 16279 del 4 agosto 2006.

IL CAPO DELL'UFFICIO



60
B. CIV.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
UFFICIO LEGISLATIVO

UDC 162 Fg
4-8-2006

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio del Coordinamento Legislativo - Economia
ROMA


e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche agli artt. 17 e 18 del D.P.R. del 10 giugno 2004 n. 173. *approvato in via preliminare*
4.8.06

Si trasmette, ai fini della relativa bollinatura, lo schema di provvedimento in oggetto modificato sulla base dei rilievi sollevati, con preghiera di restituzione all'Ufficio scrivente per l'ulteriore corso.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
Avv. Francesca Quadri





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Relazione al Signor Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali".

Decreto del Signor Ministro

*Visto: si comunica al Consiglio
di Stato per il suo parere*

Roma li.....

Il Ministro

Franco

On. Ministro,

lo schema di provvedimento che si sottopone alla Sua attenzione prevede modifiche all'assetto ed alle funzioni degli organismi consultivi tecnici operanti presso il Ministero nel settore dei beni culturali e del paesaggio.

Nella storia oramai secolare della normativa di tutela del patrimonio storico ed artistico e del paesaggio detti organismi hanno sempre rivestito un ruolo di particolare peso e responsabilità.

Fin dalla prima legge dello Stato unitario in materia di "antichità e belle arti", risalente al 12 giugno 1902, la n. 185, infatti, alla speciale Commissione consultiva da essa prevista (poi trasformata in Consiglio superiore di antichità e belle arti dal Capo VI della legge 27 giugno 1907, n. 386) sono state attribuite penetranti funzioni consultive, a carattere obbligatorio, nelle più importanti decisioni amministrative concernenti la tutela. Si rammentano, ad esempio, competenze consultive in materia di vendita e permuta fra enti di "beni culturali" di appartenenza pubblica; di "notifica" dell'importante interesse storico ed artistico degli oggetti da tutelare; di dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'esproprio per interesse "culturale"; di politica degli scambi e dei rapporti culturali con le istituzioni museali straniere (v. gli artt. 3, 5, 16 e 18 della legge n.185/1902 cit.).

Con la seconda e più organica legge di tutela, del 20 giugno 1909, la n. 364, le competenze consultive del Consiglio superiore venivano ulteriormente ampliate:

oltre che nelle materie sopra ricordate, il detto organismo doveva essere obbligatoriamente sentito anche in merito ad interventi conservativi di urgenza; a controversie sulla rilevanza storica ed artistica degli oggetti d'arte per i quali si richiedeva la licenza di esportazione; alla determinazione del valore degli oggetti rinvenuti nel sottosuolo ed alla espropriazione finalizzata all'esecuzione di scavi archeologici (rispettivamente, artt. 2, 4, 8, 15 e 16 della legge ult. cit.).

Tale ruolo, reso operativo dal regolamento attuativo di detta legge, emanato con il r.d. 30 gennaio 1913 n. 363, veniva confermato ed ulteriormente rafforzato dalla successiva, fondamentale legge di tutela dell'1 giugno 1939, la n. 1089, che chiamava il predetto Collegio (nel frattempo ribattezzato "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti") a rendere pareri anche in sede di "vincolo" e di alienazione delle collezioni; di decisione dei ricorsi gerarchici avverso il diniego di approvazione alla esecuzione di lavori; di concessione di ricerca archeologica; di autorizzazione alle riproduzioni (rispettivamente, artt. 5 e 34, 18, 45, 51 della legge n. 1089/1939).

L'organo consultivo del Ministero subisce una prima, radicale trasformazione ad opera del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, che ne amplia enormemente la composizione e, con la mutata denominazione di "Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali", lo configura come una sorta di "Camera" rappresentativa di tutti gli enti, pubblici e privati, con un qualche ruolo istituzionale in materia di beni culturali. Ciò conduce ad un inevitabile appesantimento delle procedure e allungamento dei tempi di emanazione dei pareri.

Per tali ragioni, con il Testo unico dei beni culturali e paesaggistici (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, emanato, com'è noto, in attuazione della delega legislativa data ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), si assiste ad una inversione di tendenza: tranne i pochi casi nei quali il parere del "Consiglio per i beni culturali e ambientali" (l'organismo consultivo è stato, nel frattempo, così ridenominato dal d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali) è puntualmente richiesto per legge – soprattutto nell'ambito della disciplina sulla circolazione internazionale, con funzioni di determinazione di indirizzi generali e di decisione dei ricorsi gerarchici, nonché in materia di beni ambientali –, per lo svolgimento di tutte le altre funzioni istituzionali si introduce il principio generale che gli organi consultivi tecnici del Ministero sono *"facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione... che investono problemi di speciale importanza"*, tranne che per l'adozione di provvedimenti che importino una spesa superiore a soglie prestabilite (il cui ammontare non è stato peraltro mai definito), nei quali casi il parere è previsto come obbligatorio (art. 17 T.u.).

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (emanato con decreto legislativo del 22 gennaio 2004, il n. 42, in attuazione della delega data ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) non è intervenuto in materia. E ciò sul presupposto che, avendo la legge di delega posto, fra i limiti all'esercizio dell'attività di legislazione delegata per la codificazione, il divieto di comprimere ulteriormente la proprietà privata, la introduzione di altri passaggi consultivi oltre a quelli la cui obbligatorietà emergesse dalla natura stessa dell'attività svolta (in buona sostanza, i soli casi di esercizio di attività giustiziale, in materia

corsi amministrativi, attesa la necessità di un supporto tecnico per le valutazioni di merito: v. artt. 16, 47, 69 e 128 del Codice), sarebbe stata suscettibile di incidere sulla celerità degli affari economici, e quindi della proprietà, dei soggetti che fossero entrati in contatto con l'Amministrazione.

Analogamente, il d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, recante disposizioni organizzative del Ministero, pur ribattezzando il Consiglio già nazionale in Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici (v. art. 17 d.P.R. cit.) non ha ampliato le competenze dell'organo consultivo.

Viceversa, l'esperienza operativa ha reso evidente la necessità, per una Amministrazione che opera per atti a contenuto eminentemente tecnico-discrezionale, di un superamento del ruolo tradizionale del Consiglio superiore – e dei Comitati tecnico-scientifici – nel momento di confronto e di riflessione sul merito tecnico delle scelte non solo di tutela, ma anche (e forse ancor più) di valorizzazione del patrimonio culturale.

Pertanto, si è ritenuto opportuno procedere ad un riassetto, sia nelle funzioni che nella composizione e composizione, tanto del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, quanto dei Comitati tecnico-scientifici, provvedendo ad adeguarne le competenze al mutato quadro normativo introdotto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e la composizione e durata in carica alle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223, in materia di riordino e razionalizzazione di commissioni, comitati ed altri organismi, anche se è da rilevare che le finalità di contenimento della spesa pubblica perseguite dalla disposizione da ultimo richiamata toccano solo marginalmente gli organismi consultivi in argomento, poiché i componenti dei medesimi non percepiscono un compenso per la loro funzione ma hanno solo diritto, qualora ne ricorrano le condizioni, al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute.

Tra le principali novità introdotte in ordine alle funzioni assegnate agli organismi di cui è questione, è da rimarcare la funzione propositiva, la quale rientra in una logica di supporto tecnico anche rispetto all'attività di indirizzo del Ministro.

I piani di intervento dei due organi, Consiglio superiore e Comitati tecnico-scientifici, sono stati poi razionalizzati nell'intento di evitare duplicazioni.

Il Consiglio superiore collabora con il Ministro alla definizione dell'indirizzo generale mentre i Comitati tecnico-scientifici collaborano all'attività di amministrazione attiva. Per ogni motivo è previsto l'accesso alla funzione consultiva dei Comitati da parte dei Capi dipartimento e dei Direttori generali.

Sono state inoltre accorpate in un unico Comitato le funzioni consultive in materia di biblioteche e beni librari ed istituti culturali, tenuto conto, da un lato, dell'assetto delle competenze afferenti la tutela dei beni librari, come da ultimo definito dall'art. 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni; dall'altro, della contiguità dei due ambiti di tutela.

E' stato così possibile costituire, pur nel rispetto della logica del contenimento della spesa, accanto al succitato art. 29 del d.l. 223/2006, anche un apposito Comitato per

culturale ha sia per la definizione dell'idea di "comunità nazionale" sia per l'affermazione e la diffusione della "cifra" identificativa del nostro paese nel mondo, il che costituisce veicolo e strumento di crescita, anche economica, e di sviluppo. A tale Comitato è stata demandata la valutazione in ordine ai programmi nazionali ed ai relativi piani di spesa, nonché quella di ogni questione di carattere tecnico-economico concernente gli interventi per i beni culturali. Tra questi, ad esempio, si collocano i progetti ed interventi relativi al patrimonio culturale, suscettibili, in ragione della loro significativa rilevanza, di avere positive ricadute anche sulle infrastrutture ed i settori produttivi collegati, in rapporto agli ambiti territoriali cui afferiscono.

E' stata infine modificata la denominazione di uno dei Comitati, quello per l'arte e l'architettura contemporanea, onde porre in particolare rilievo la funzione di implementazione della qualità architettonica e urbana.

Il provvedimento in questione consta di tre articoli.

L'art. 1 modifica l'articolo 17 del D.P.R. 173/2004.

L'art. 2 modifica l'articolo 18 del D.P.R. 173/2004.

L'art. 3 contiene norme finali e finanziarie.

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, nel testo che si propone modificato, disciplina la composizione e le competenze del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

Il Consiglio esprime pareri di carattere obbligatorio su programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali nonché sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali. Esprime pareri facoltativi sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali; sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni; sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero; su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche di interesse di altra amministrazione statale o regionale o di Stati esteri o demandata al Consiglio superiore da leggi e regolamenti. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l'attività di indirizzo.

Esso è composto dai presidenti dei Comitati tecnico-scientifici; da otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Consiglio è inoltre integrato con due rappresentanti del personale del Ministero, con qualifica non inferiore a dirigente, quando esprime pareri sui programmi nazionali e sui relativi piani di spesa.

Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni.

La durata del Consiglio, fissata con decreto del Ministro, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogata, per non più di un triennio, qualora il Ministro e la presidenza del Consiglio lo ritengano utile sulla base di una apposita relazione sull'attività svolta da presentarsi da parte del Consiglio medesimo.

Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, come modificato, disciplina la composizione e le competenze dei Comitati tecnico-scientifici.

I Comitati tecnico-scientifici attinenti i settori specifici di attività dei dipartimenti del Ministero (beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storico-artistici, archivistici e librari, architettura ed arte contemporanee) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa; esprimono pareri, a richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte, in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici; esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali competenti; esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice dei beni culturali.

Il Comitato per l'economia della cultura, di nuova istituzione, è chiamato ad esprimere pareri o a formulare proposte, oltre che – ovviamente – in riferimento alla definizione dei programmi nazionali di intervento nel settore ed ai relativi piani di spesa, su tutte le questioni di carattere tecnico- economico attinenti agli interventi per i beni culturali.

I Comitati sono composti da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, di cui uno con funzioni di Presidente; da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

Il terzo articolo contiene norme finali e transitorie.

Lo schema di regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei

Ministri nella seduta del 4 agosto 2006. Sul medesimo sono state sentite le Organizzazioni sindacali.

A seguito dell'incontro con le OO. SS., preso atto delle osservazioni dalle medesime formulate e che di seguito si allegano, si ritiene di poter accogliere, ove il Consiglio di Stato lo ritenga utile e opportuno, le proposte intese, da un lato, a ripristinare in tre unità la rappresentanza del personale all'interno del Consiglio superiore in seduta integrata (art. 17, comma 6); dall'altro lato, a modificare la previsione della nomina ministeriale dei presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, ripristinando anche in tal caso la elezione dei medesimi ad opera dei collegi di appartenenza; con la precisazione che, in caso di parità di voti, risulti Presidente il componente indicato per primo dal Ministro.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Avv. Francesca Quadri)





Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 8147/06

Roma, addi 25 ottobre 2006

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del presidente della repubblica recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del presidente della repubblica 10 giugno 2004, n. 173: "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali".

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 3829/2006 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.


MINISTERO BENI CULTURALI

Gab. dell'On. Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]





Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 9 ottobre 2006

della Sezione:
29/2006

OGGETTO:

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI. Schema di
decreto del presidente della
Repubblica recante modifiche agli
articoli 17 e 18 del decreto del
presidente della Repubblica 10
luglio 2004, n. 173:
*Regolamento di organizzazione
Ministero per i beni e le
attività culturali*”.

La Sezione

Vista la relazione, trasmessa con
nota prot. n. UDC18502/U.L. del 20
settembre 2006, pervenuta il 3 ottobre 2006, con la quale il Ministero per i
beni e le attività culturali ha chiesto il parere sullo schema di regolamento
citato in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Guido
Cassini;

MESSO

L'Amministrazione riferisce che, in base all'esperienza operativa, è

del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici – e dei Comitati tecnico-scientifici – quale insostituibile momento di confronto e di riflessione sul merito tecnico delle scelte non solo di tutela, ma anche di valorizzazione del patrimonio culturale.

Soggiunge che ha ritenuto procedere ad un riassetto, sia nelle funzioni che nella articolazione e composizione, tanto del Consiglio superiore, quanto dei Comitati tecnico-scientifici, provvedendo ad adeguarne le competenze al mutato quadro normativo introdotto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e la composizione e durata in carica alle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di riordino e razionalizzazione di commissioni, comitati ed altri organismi (tra le principali novità in ordine alle funzioni assegnate agli organismi in questione, va rimarcata la funzione propositiva, la quale rientra in una logica di supporto tecnico anche rispetto all'attività di indirizzo del Ministro).

Rileva ancora che i piani di intervento dei due organi sono stati razionalizzati nell'intento di evitare duplicazioni (in particolare, il Consiglio superiore collabora con il Ministro alla definizione dell'indirizzo generale, mentre i Comitati tecnico-scientifici collaborano all'attività di amministrazione attiva); che sono state accorpate in un unico Comitato le funzioni consultive in materia di archivi e beni librari ed istituti culturali, tenuto conto, da un lato, dell'assetto delle competenze afferenti la tutela dei beni librari, come da ultimo definito dall'art. 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni, dall'altro, della contiguità degli ambiti di tutela; che è stato così possibile costituire, pur nel rispetto della logica del contenimento della spesa, perseguito dal succitato art. 29 del d.l. n. 223 del 2006, anche un apposito Comitato per l'economia della cultura, in considerazione della valenza identitaria che il patrimonio culturale ha sia per la definizione dell'idea di "*comunità nazionale*" sia per l'affermazione e la

Comitato è stata demandata la valutazione in ordine ai programmi nazionali ed ai relativi piani di spesa, nonché quella di ogni questione di carattere tecnico-economico concernente gli interventi per i beni culturali); che è stata, infine, modificata la denominazione di uno dei Comitati, quello per l'arte e l'architettura contemporanea, onde porre in particolare rilievo la funzione di implementazione della qualità architettonica e urbana.

Ciò posto, l'Amministrazione ha illustrato il contenuto dei tre articoli di cui si compone lo schema di decreto, articoli che riguardano, rispettivamente, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, i Comitati tecnico-scientifici e norme finali e finanziarie.

CONSIDERATO

Va osservato preliminarmente che lo schema in questione è il primo caso che viene all'esame della Sezione in cui entra in gioco l'applicazione dell'art. 29, commi 1 e 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Come è noto, tale disposizione prevede per gli organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, i quali comportino oneri diretti a carico della P.A. (con la previsione di compensi ai componenti) un "taglio" del 30 per cento; per quelli invece che tali oneri non comportino occorre soltanto determinare la loro durata entro un massimo di 3 anni con possibilità di proroga, previa valutazione della "perdurante utilità dell'organismo" (comma 2, lett. e-bis) ed e-ter) e comma 2-bis).

Orbene, non vi è dubbio che i collegi in questione sono soggetti all'applicazione della nuova normativa, non rientrando nelle eccezioni ivi previste (organi di direzione, amministrazione e controllo), ma non comportando oneri diretti –come si legge nella relazione di accompagnamento– non sono soggetti al taglio delle spese.

Venendo al merito dell'articolato, si osserva quanto segue.

1)- L'art. 1 modifica l'art. 17 del d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, relativo alla composizione e alle competenze del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

a) Il primo comma del nuovo art. 17 recita: *“Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato “Consiglio superiore”, è organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali a carattere scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici”*.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, detto Consiglio (allora denominato *“Consiglio per i beni culturali e ambientali”*), svolge attività di consulenza del Ministro limitatamente alle funzioni *“di indirizzo”* svolte dal titolare del Dicastero.

A sua volta, l'art. 3 del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, concernente *“Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, dispone che *“sono organi consultivi del Ministero: a) il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici; ...”*.

Orbene, il riferimento al *“Ministro”* e non al *“Ministero”* non appare coerente con il ruolo che la normativa primaria assegna al Consiglio.

b) Il secondo comma disciplina le competenze consultive del Consiglio superiore, da svolgersi *“su richiesta del Ministro”*, introducendo innovazioni, come il parere obbligatorio sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali e i pareri sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni e sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero.

In proposito, mentre si esprime l'avviso, per le suesposte considerazioni, che debba essere soppresso il riferimento alla richiesta del

c) Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in ordine ai seguenti commi:

- terzo, che innova in parte le attribuzioni del Consiglio superiore, attribuendo ad esso il potere di avanzare proposte al Ministro su *“ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l’attività di indirizzo”*;

- quarto, che disciplina la composizione del Consiglio superiore, reiterando la formula contenuta nell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 173 del 2004;

- quinto, relativo alla nomina del Presidente, alla elezione del Vice Presidente e all’introduzione di un termine ordinario di 30 giorni ai fini dell’espressione del parere.

d) Il sesto comma dispone che il Consiglio superiore è integrato con due rappresentanti del personale del Ministero, con qualifica non inferiore a dirigente, eletti con le modalità previste dal d.P.R. 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ossia sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall’amministrazione.

Come proposto dalla stessa Amministrazione nella relazione di accompagnamento allo schema di d.P.R., si è dell’avviso che debba essere ripristinata la disposizione vigente che prevede un numero di tre rappresentanti senza alcun riferimento alla qualifica da essi rivestita.

e) il settimo comma disciplina la durata e l’eventuale proroga del Consiglio superiore e dei suoi componenti, nonché le incompatibilità dei componenti stessi.

Al riguardo si è dell’avviso che il termine di durata debba essere predeterminato dal regolamento; conseguentemente va soppressa la previsione relativa all’attribuzione al titolare del Dicastero del potere di determinare la durata del Consiglio superiore.

Tenuto, poi, conto delle innovazioni legislative di cui all'art. 29, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) e comma 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, sembra opportuno richiamare codesta Amministrazione al rispetto delle indicazioni che in proposito sono state espresse dal Ministro per l'attuazione del programma di governo nella circolare contenente "*Linee guida per la redazione degli schemi di provvedimento attuativo dell'articolo 29....*") indirizzata a tutti i Ministeri. Pertanto il comma in esame andrebbe così riformulato:

"1. Il Consiglio superiore dura in carica (...) anni.

2. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a (...) anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti del Consiglio superiore restano in carica fino della scadenza del termine di durata del Consiglio superiore e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore".

f) Relativamente ai commi 8 e 9, concernenti rispettivamente l'Ufficio di Segreteria del Consiglio e la riunione congiunta del Consiglio superiore e del Comitato per i problemi dello spettacolo, non si hanno osservazioni da formulare.

2)- L'art. 2 modifica l'art. 18 del d.P.R. n. 173 del 2004.

a) Il primo comma identifica i Comitati tecnico-scientifici, che restano in numero di sei, in quanto sono attribuite ad un unico Comitato le funzioni consultive in materia di archivi e beni librari ed è istituito il Comitato per l'economia della cultura.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

b) Il secondo comma disciplina le funzioni dei Comitati, fatta eccezione per il Comitato per l'economia della cultura.

Detto comma innova in parte la disposizione regolamentare vigente, in quanto attribuisce ai Comitati anche il potere di formulare proposte in ordine alla definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa.

Non si hanno osservazioni da formulare.

c) Parimenti, non si hanno osservazioni da formulare sul terzo comma che concerne le attribuzioni demandate al Comitato per l'economia della cultura.

d) Il comma 4 concerne, anzitutto, la composizione dei Comitati, e, rispetto a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del d.P.R. n. 173 del 2004, prevede la diminuzione del numero dei componenti di ogni Comitato da cinque a quattro.

Si osserva al riguardo che se questi collegi – ivi compreso il Consiglio superiore – non comportano oneri diretti e quindi non sono soggetti al “*taglio*” del 30 per cento previsto dall'art. 29 del citato d.l. n. 223 del 2006, la riduzione è un opportuno segnale di coerenza con lo spirito di tale normativa.

Lo stesso comma prevede, poi, l'abolizione della procedura di elezione del Presidente e del Vice Presidente, come disposta dall'art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 173 del 2004, e l'attribuzione del potere di nomina del Presidente al Ministro nella persona di uno dei due esperti da lui designati.

L'argomento rientra indubbiamente nell'ambito delle scelte discrezionali dell'Amministrazione, tuttavia non si può fare a meno di osservare che il vigente sistema, secondo cui il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dai componenti del Comitato, appare più coerente con la naturale indipendenza di un organo di questo tipo.

e) Sui restanti commi (da 5, erroneamente indicato come 4, a 8) non si hanno osservazioni da formulare.


3)- L'art. 3, intitolato "*Norme finali e finanziarie*", dispone che, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del regolamento si provvede alla ricostituzione del Consiglio superiore e dei Comitati tecnico-scientifici e che dal provvedimento stesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni sopra indicate.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell'Adunanza
(Pasquale Cucchi)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)





*Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministero per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione*


prot. 112/06/UR

Roma, 28 AGO. 2006

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL**

**Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ufficio Legislativo**

**p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo**



Oggetto: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche agli articoli 17 e 18 del DPR 10 giugno 2004, n.173.

Il provvedimento in oggetto, modificato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto u.s., ha introdotto all'articolo 1, comma 7, le previsioni dell'articolo 29 del Decreto Legge n. 223/2006, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n.248.

Nel testo trasmesso, all'articolo 2, vi è una erronea numerazione dei commi poiché si ripete il comma 4.

Al fine di rendere conforme il testo del provvedimento alla normativa appena entrata in vigore si ritiene necessario riformulare, come segue, l'articolo 17, comma 7, del DPR 173/2004: "7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è fissato il termine di durata del Consiglio superiore, comunque non superiore a tre anni, decorso il quale, il Consiglio superiore è da intendersi automaticamente soppresso, salva l'applicazione dell'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, ai fini della quale, prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero per i beni e le attività culturali. I componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Consiglio superiore e possono essere confermati nel caso di proroga., disposta ai sensi dell' articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 ".

Si rimette alle valutazioni del Ministero dell'Economia il contenuto complessivo della relazione tecnico-finanziaria.

Nei termini che precedono, si esprime il concerto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione sullo schema di provvedimento in oggetto.

Avv. Danilo Del Gaizo



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione
Direzione generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione
Servizio II

RESOCONTO DELL'INCONTRO AMMINISTRAZIONE OO.SS. 23 agosto 2006, ore 12.00

PRESENTI:

❖ Per l'Amministrazione:

- Gino FAMIGLIETTI - Ufficio Legislativo;
- Carlo LUZI - direttore del Servizio III della Direzione Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione;
- Elisabetta VIVA - Dipartimento per la Ricerca L'Innovazione e L'Organizzazione;
- Enrico IASIELLO - Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari;
- Giovanni CUCINELLA - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport;
- Ida RENNA - Direzione Generale per i Beni architettonici e paesaggistici;
- Irene BERLINGO' - Direzione Generale per i Beni Archeologici;
- Maria Grazia PASTURA - Direzione Generale per gli Archivi.

❖ Per le OO.SS.:

- UIL: Gianfranco CERASOLI;
- UNSA: Adele QUERCIA;
- FLP: Rinaldo SATOLLI.

Schema di DPR recante modifiche agli articoli 17 e 18 del DPR 10 giugno 2004, n. 173.

Il dott. **Famiglietti**, nel rappresentare il carattere d'urgenza che riveste il provvedimento concernente la modifica agli artt. 17 e 18 del DPR 10 giugno 2004, n. 173, ne illustra i contenuti e le motivazioni che ne hanno determinato l'elaborazione (all. 1), in particolare l'adeguamento ad opera dell'Amministrazione alle disposizioni contenute nel decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 in materia di riordino e razionalizzazione di organi collegiali.

Dopo ampia discussione il sig. **Cerasoli (UIL)** propone le modifiche da apportare al testo come dall'allegato documento (all.2).

Infine rileva che tra gli organismi individuati nel decreto "*Bersani*" sono da ricomprendere anche i comitati esistenti nel Dipartimento dello Spettacolo.

Il dott. **Famiglietti** risponde che le richieste sono state formulate a tutti i dipartimenti, ma che al riguardo non sono ancora pervenute comunicazioni.

Il sig. **Satolli (FLP)** concorda con quanto argomentato dal sig. Cerasoli, e si collega al testo presentato dal rappresentante della UIL, ad eccezione dell'accorpamento del comitato tecnico scientifico per i beni architettonici e



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione
Direzione generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione
Servizio II

paesaggistici con quello per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea .

Anche la sig.ra **Quercia (UNSA)** concorda con le modifiche proposte dal sig. Cerasoli, con una eccezione in merito all'accorpamento del comitato tecnico scientifico per gli archivi con quello per i beni librari e gli istituti culturali.

Chiede quali possibilità ci siano per eventuali modifiche al documento presentato.

Il dott. **Famiglietti** nel rilevare l'urgenza del provvedimento comunica che le proposte di modifica ad oggi presentate saranno presentate nella relazione allegata al provvedimento sottoposto all'esame del Consiglio di Stato.

La riunione termina alle ore 13.00.

Si allega il documento trasmesso alle OO.SS CGIL e CISL (all.3) non presenti alla riunione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II

Don. Arturo Galone



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E
L'ORGANIZZAZIONE
*Direzione generale per gli affari generali, il
bilancio, le risorse umane e la formazione
Servizio II*

Roma, 21. 8. 2006

Ai Capi dei Dipartimenti

LORO SEDI

Prot. N° 28629 Allegati N°
Class. 04.22.10/29

Risposta al foglio del
Servizio Sezione N°

OGGETTO: Convocazione riunione Amministrazione/OO.SS.

ai Direttori generali - LORO SEDI

alle Organizzazioni sindacali
CGIL - CISL - UIL - FLP - CONFSAL/UNSA/SNABCA - INTESA - RDB/CUB
LORO SEDI

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
S E D E

e, p.c. all'On. Andrea Marcucci, Sottosegretario di Stato - S E D E

Si fa seguito alla nota prot. n. 27779 del 4 agosto 2006, con la quale questa Direzione Generale ha indetto la riunione Amministrazione/OO.SS per il giorno 23 agosto p.v.

Al riguardo, si trasmette la documentazione concernente lo schema di DPR recante le modifiche agli artt. 17 e 18 del DPR 10 giugno 2004, n. 173 trasmesso dall'Ufficio Legislativo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO II
(dott. Mauro Cotone)



All' On. **Francesco Rutelli**
Ministro per i Beni e le Attività culturali

Agli On.li Sottosegretari
Andrea Marcucci
Danielle Gattegno Mazzonis
Elena Montecchi

Loro Sedi

Onorevole Ministro,

la presente nota per informarLa che CGIL e CISL non parteciperanno alla riunione del 23 agosto.

Motivo di tale scelta è che, anche per quanto oggetto di discussione all'ordine del giorno, sempre più somiglia ad un vetusto rito in cui i rappresentanti dei lavoratori eletti in seno al Consiglio Superiore sono chiamati ad esprimere un parere.

Nel caso della riunione del 23 agosto il parere che dovrebbe essere preventivo riguarda un provvedimento che dalla sua articolazione dimostra di essere già concluso.

In diverse occasioni, in questi anni, siamo stati chiamati (solo perché così prevedeva la legge) ad esprimere le nostre osservazioni su provvedimenti di riforma che non venivano prese in considerazione ed non sono state menzionate nel documento finale inviato ai vari organismi deputati.

In pratica quanto rappresentato dai rappresentanti dei lavoratori ha lasciato le stanze del Collegio Romano.

Insomma, quello di convocare i rappresentanti sindacali è un rito, ormai sempre più privato di qualunque significato.

Se in passato ritenevamo tutto ciò frutto di una certa cultura, restia ad un confronto con le OO.SS., da una compagine di centro sinistra ci aspettavamo un diverso comportamento.

Le nostre certezze, in merito a quanto alla cultura della concertazione, derivano dal fatto che facevano parte del programma stesso con il quale ci siamo presentati agli elettori.

L'errore apparente del "ci siamo presentati" in quanto le scriventi OO.SS., pur nell'ambito della autonomia tra attività sindacale ed attività politica, si sono schierate apertamente in occasione della recente competizione elettorale.

Le ricordiamo che non più di sei mesi fa, nell'incontro promosso da CGIL e CISL, autorevoli rappresentanti dell'Unione si spendevano in affermazioni di cambiamento dei rapporti, pur nell'ovvia distinzione dei ruoli, con le forze sociali.

Cambiamento che veniva identificato anche successivamente dallo stesso Presidente del Consiglio con il termine di *concertazione*.

Quella della concertazione tornava ad assumere il rango di "politica" nei rapporti tra Governo ed OO.SS..

Non più mera prassi o peggio consueto rito del "io ti sento quando mi serve e poi faccio ciò che mi pare", senza tener in alcuna considerazione le posizioni espresse dalle OO.SS..

Inutile dire il *refrain* "passata la festa, gabbato lo santo".

Fin dal suo insediamento abbiamo richiesto un incontro per capire le Sue linee strategiche per il rilancio dell'azione di questo Ministero nell'illusione che insieme potessimo individuare e condividere il percorso per risolvere gli annosi problemi che stanno rendendo sempre più precaria l'azione stessa del Ministero.



Solo per mero esercizio li richiamiamo anche in questa occasione: sono quelli di sempre e relativi al precariato, all'assottigliamento delle risorse umane ed economiche, all'omogeneizzazione dei trattamenti economici in godimento al personale, alla riforma del Ministero per i beni e le attività culturali ecc.

E non abbiamo avuto da Lei, almeno fino ad oggi, alcuna risposta.

Ai nostri inascoltati appelli, Lei ha dato un'unica risposta assegnando all'on. Marcucci la responsabilità di tali incombenze.

Con il Sottosegretario abbiamo iniziato ad affrontare alcuni dei problemi citati e che riguardano, più da vicino, il personale (precariato, CCIM, aperture ecc.) sugli altri argomenti nulla di nuovo ma CGIL e CISL continuano a "marcare visita".

Risorse, assunzioni, riforma continuano a non ricevere né udienza, ovviamente, né risposte.

Il documento che ci presentate per essere discusso il 23 agosto è figlio della stessa logica che ha guidato i due precedenti governi: procedere con "riformicchie" prive di tutti gli elementi necessari per dare una risposta seria, degna di essere chiamata: riforma.

Stiamo assistendo a continue riforme tanto che potremmo fare nostro lo slogan pubblicitario della Costa crociere: "una riforma nella riforma".

La revisione totale del Consiglio superiore non ci sembra fra quelle più urgenti che servono a far funzionare meglio il Ministero.

Le vicissitudini, anche passate, di questo organismo ci insegnano che ogni Governo sente urgente la necessità di ricostituirlo, indicendo anche regolari elezioni.

Non si ha il tempo di convocarlo e subito è soggetto ad un'altra riforma (ovviamente a costo zero?).

Tanto accanimento farebbe pensare che da tale organismo, tra l'altro consultivo, passano tutti i nodi "gordiani" che attanagliano il Ministero per i beni e le attività culturali.

L'organismo in questione, a seguito di tale prassi, si è sempre più trasformato da organo di alta consulenza tecnico-scientifica ad una sorta di "Consiglio del principe".

Ci scusiamo con Lei caro Ministro, se si preferisce potremmo definire tale organismo: "cassa di risonanza dei voleri del Ministro e/o di qualche consigliere".

Da siffatto Organismo consultivo viene in pratica estromessa la componente tecnico-scientifica del Ministero stesso nonché la rappresentanza del personale.

Ora chi Le scrive ha sempre ritenuto che le OO.SS. dovessero rimanere fuori dagli organismi di gestione, da tutte quelle situazioni che potessero appannare ruolo e funzioni del sindacato ma il legislatore, nel caso in questione, ha deciso che in tale consesso il punto di vista della rappresentanza del personale fosse utile.

Nello schema di riforma del consiglio superiore che ci è stato preventivamente proposto la funzione di detto organismo, pur se ribadita, viene ulteriormente diminuita ed ascritta al solo personale dirigente!

Qual è la ragione di tanta ponderata estiva decisione? Pensiamo: forse perché tale personale è meglio educato!

Sulla composizione prevista ci sarebbe molto da dire in merito al *massiccio* ricorso, al personale esterno al Ministero, quasi a sancire che le intelligenze o le idee non alberghino nel personale interno.

Un'analisi più approfondita, sui mali di questo organismo e sul suo funzionamento, potrebbe essere fatta da suoi uffici – invece di farsi raccontare i prodromi dei cambiamenti – e del "mercimonio" che anche in un recente passato avveniva fra la componente interna e quella esterna come sulla latitanza di quest'ultima ecc.

In pratica anche in tale organismo gli unici che "tiravano la carretta" erano i nostri tecnici ed è per questo che oggi risultano oscuri i motivi della loro riduzione... forse perché possono



generare fastidio ai suoi soloni? (in passato abbiamo avuto modo di meglio chiarire il significato che CGIL e CISL attribuiscono a tale termine)

Continuando vogliamo ribadire che la rappresentanza del personale in seno a tale organismo, se dovesse essere ancora prevista, non dovrà essere ridimensionata nel numero e condizionata dal grado gerarchico d'inquadramento nei ruoli del Ministero, inoltre, questa oltre alla partecipazione nel punto a) del comma 2 dovrà entrare, quale componente attiva, nel *Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura*.

Non sappiamo se in quello che sembrerebbe un preconfezionato Dpr. le considerazioni da noi fin qui prodotte potranno trovare accoglimento ma quello che ci premeva sottolineare è il nostro chiamarci fuori, almeno in questa fase, da questi che riteniamo formalismi o peggio inutile prassi,

Nel contempo stesso, CGIL e CISL, vogliamo rivendicare il ruolo protagonista del personale del Ministero, anche in tale organismo.

Distintamente le porgiamo i nostri cordiali saluti.

Roma 19 agosto 2006


CGIL
Libero ROSSI

CISL
Claudio CALCARA



COORDINAMENTO NAZIONALE UIL BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma Tel 06/6723361 – 6792933 fax
6782911 - E - Mail uilbac@tiscali.it sito internet <http://www.uilbac.it>

Al Ministro
On Francesco Rutelli
Al Sottosegretario
On Danielle mazzonis
Al Sottosegretario
On Andrea Marcucci
Al Capo di Gabinetto
Avv Gabriella Palmieri Sandulli
Al Capo dell'Ufficio Legislativo
Avv Francesca Quadri
Al Capo dei Dipartimenti
Prof. Giuseppe Proietti



Sede

Servizio: Segreteria Generale

Oggetto: riordino organismi Consiglio Superiore

On Ministro

In occasione dell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri lei ha portato all'esame preliminare lo schema di D.P.R con il quale intende procedere alla revisione degli articoli 17 e 18 concernenti rispettivamente la composizione e le funzioni del Consiglio Superiore e dei Comitati tecnico scientifici.

Ora nel comprendere che tale priorità deriva dalla necessità di adeguarsi a quanto prevede la recente legge Bersani non possiamo esimerci dal contestare lo schema di tale provvedimento che a nostro avviso dovrà essere opportunamente corretto e per questo le rappresentiamo la nostra posizione. Dalla lettura del testo nonché della relazione di accompagnamento emerge palesemente come l'adeguamento alla legge Bersani in realtà traduce nella mera riduzione di un componente poiché dagli attuali 17 componenti il Consiglio si passa a 16.

Per i Comitati tecnico scientifici la riduzione appare più consistente poiché si passa da 30 componenti a 24.

Ciò che appare non condivisibile e anzi dal nostro punto di vista potrebbe rappresentare un vero boomerang nei suoi confronti è la composizione del Consiglio e dei Comitati tecnico scientifici. Qualunque giornalista o attento osservatore noterebbe immediatamente come le riduzioni apportare alla composizione degli organismi vanno a penalizzare tre categorie su tutte quali:

- I rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore
- I rappresentanti del personale nei Comitati tecnico scientifici
- I rappresentanti dei Professori Universitari di ruolo nei Comitati tecnico scientifici

Al contrario non diminuisce (vedi Bersani) ma cresce in misura singolare e sproporzionata la quota di componenti designati dal Ministro in seno ai Comitati tecnico scientifici che passa da 6 a 12 componenti e tra questi viene indicato sempre dal Ministro il Presidente.

Questo significa che il Consiglio Superiore su un numero complessivo di 16 componenti sarà composto da 8 eminenti personalità della cultura nominati dal Ministro e da 6 Presidenti dei Comitati tecnico scientifici sempre nominati dal Ministro !!!!

Sempre lo stesso Ministro nomina il Presidente del Consiglio Superiore.

Questo starebbe a significare che il Ministro controlla per il 95% il Consiglio Superiore e per 60% tutti i comitati tecnico scientifici .

Tutto ciò non è possibile poiché verrebbe sminuita non solo la connotazione tecnico scientifica ma la stessa terzietà da parte dei componenti degli organi collegiali in questione.

Noi riteniamo che sia sbagliato questo modo di immaginare gli organismi tecnico scientifici che devono essere nominati sulla base di competenze e professionalità ma anche di una riconosciuta indipendenza dal potere politico poiché il rischio di condizionamento diretto e/o indiretto è forte.

Se ciò non dovesse avvenire lei passerà alla storia come il Ministro che ha trasformato organismi di alta consulenza tecnico scientifica in una sorta di riserva e questo va a danno dell'azione istituzionale del Ministero e se ci è concesso anche a suo danno da un punto di vista politico.

La Uil ritiene che occorrono delle modifiche al testo presentato partendo innanzitutto da una riduzione dei componenti di nomina da parte del Ministro per dare spazio e pluralità di opinioni e di contributo da parte delle altre categorie.

Pertanto per noi è importante che nel Consiglio Superiore il Ministro possa nominare 6 componenti che si aggiungono ai 6 Presidenti dei Comitati tecnico scientifici e ai 3 rappresentanti del personale.

Nei comitati tecnico scientifici allo stesso modo il Ministro può nominare 1 esperto di chiara fama che si aggiungono a 2 rappresentanti del personale tecnico scientifico e ad 1 professore universitario nominato dal Cun.

I diversi Comitati devono poter eleggere liberamente il proprio Presidente ed i vice.

Con la nostra proposta si ottengono due risultati quali:

- 1) Una riduzione più accentuata dei componenti come da legge Bersani
- 2) Una rappresentanza più equilibrata tra le diverse categorie.

Attuale composizione Consiglio Superiore	Modifica proposta nuovo DPR agosto 06	Proposta Uil
8 eminenti personalità nominate dal Ministro	8 eminenti personalità nominate dal Ministro	6 eminenti personalità nominate dal Ministro
6 Presidenti dei Comitati tecnico scientifico	6 Presidenti dei Comitati tecnico scientifico nominati dal Ministro	6 Presidenti dei Comitati tecnico scientifico nominati dal Ministro
3 rappresentanti del personale	2 rappresentanti del personale	3 rappresentanti del personale
Totale 17 componenti	Totale 16 componenti	Totale 15 componenti

Attuale composizione dei 6 Comitati tecnico scientifici	Modifica proposta nuovo DPR agosto 06	Proposta Uil
1 esperto di chiara fama nominata dal Ministro	2 esperti di chiara fama nominata dal Ministro di cui con funzione di Presidente	1 esperto di chiara fama nominata dal Ministro
2 Professori universitari di ruolo designati dal Cun	1 Professore universitario di ruolo designato dal Cun	1 Professori universitari di ruolo designati dal Cun
2 rappresentanti del personale tecnico scientifico	1 rappresentanti del personale tecnico scientifico	2 rappresentanti del personale tecnico scientifico

Totale 30 componenti	Totale 24 componenti	Totale 24 componenti
----------------------	----------------------	----------------------

Rispetto all'individuazione dei Comitati noi siamo contrari all'accorpamento tra i Comitati tecnico scientifici degli Archivi con quello dei Beni Librari e Istituti Culturali che devono rimanere distinti.

Siamo invece dell'avviso che si possa accorpare il Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, con il comitato tecnico scientifico per l'architettura e l'arte contemporanea affidandogli anche qualità.

Per quanto riguarda l'istituzione del nuovo Comitato per l'economia della cultura vi sono due problemi di fondo quali:

- 1) Si va a sovrapporre agli altri Comitati diventandone di fatto un duplicato.
- 2) Quale sarà il corpo elettorale per eleggere il rappresentante del personale tecnico scientifico.

Per quanto riguarda i rappresentanti del personale in seno al Consiglio Superiore riteniamo che sia utile mantenere inalterato il numero di tre componenti poiché questo risponde anche a quella che oggi è l'espressione della reale rappresentanza dei lavoratori nel Ministero.

Tra l'altro va rimarcata la circostanza che la rappresentanza del personale è elettiva e pertanto non si può attraverso un regolamento stabilirne le condizioni rispetto all'elettorato con una evidente alterazione di quello passivo.

Rispetto alle funzioni dei Comitati tecnico scientifici, la formulazione del testo evidenzia come questi siano depotenziati poiché passano dall'esprimere pareri obbligatori a meri formulatori di proposte.

Infine la durata degli organismi fissata in soli tre anni appare francamente controproducente all'attività dell'amministrazione.

Nel riportarle le nostre proposte confidiamo in una sua valutazione serena rispetto a quanto abbiamo evidenziato riservandoci eventuali iniziative per la modifica del testo.

Cordiali saluti

Gianfranco Cerasoli
Segretario Generale

Proposte di modifica avanzate dalla Uil Beni e Attività Culturali

art 17 e 18 del D.P.R. 10/6/ 04, n. 173	Testo approvato CdM	Testo con modifiche Uil
	Schema di D.P.R. recante modifiche agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173	Schema di D.P.R. recante modifiche agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173
	IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
	VISTO l'articolo 87 della Costituzione; VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59	VISTO l'articolo 87 della Costituzione; VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59

ORGANI CONSULTIVI
CENTRALI

Art. 17. - Consiglio superiore per i
beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici è organo
consultivo a carattere tecnico-

e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO l'articolo 17, comma 4-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 8
gennaio 2004, n. 3;
VISTO il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio
2006, n. 233;
VISTO l'articolo 29 del decreto –
legge 4 luglio 2006, n. 223;
SENTITE le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nella
riunione del;
VISTA la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del;
UDITO il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del.....;
ACQUISITO il parere delle
competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione
del;
SULLA PROPOSTA del Ministro
per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente regolamento:

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173)
1.L'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173 è sostituito dal
seguente:
"Art. 17 (Consiglio superiore per i
beni culturali e paesaggistici)
1. Il Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici, di seguito
denominato "Consiglio superiore", è
organo consultivo del Ministro per i

e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO l'articolo 17, comma 4-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 8
gennaio 2004, n. 3;
VISTO il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio
2006, n. 233;
VISTO l'articolo 29 del decreto –
legge 4 luglio 2006, n. 223;
SENTITE le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nella
riunione del;
VISTA la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del;
UDITO il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del.....;
ACQUISITO il parere delle
competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione
del;
SULLA PROPOSTA del Ministro
per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente regolamento:

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173)
1.L'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173 è sostituito dal
seguente:
"Art. 17 (Consiglio superiore per i
beni culturali e paesaggistici)
1. Il Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici, di seguito
denominato "Consiglio superiore", è
organo consultivo del Ministro per i

<p>scientifico in materia di beni culturali.</p> <p>Esso, in particolare, esprime pareri:</p> <p>a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;</p> <p>b) su schemi di atti normativi e amministrativi generali;</p> <p>c) su ogni questione tecnico-scientifica di carattere generale concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici;</p> <p>d) sulle questioni demandate da leggi o regolamenti.</p> <p>2. Il Consiglio superiore è composto da:</p> <p>a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;</p> <p>b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>3. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 2, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio superiore possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici.</p>	<p>tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.</p> <p>2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Ministro :</p> <p>a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;</p> <p>b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;</p> <p>c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;</p> <p>d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;</p> <p>e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;</p> <p>f) su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche di interesse di altra amministrazione statale o regionale o di Stati esteri o demandata al Consiglio superiore da leggi e regolamenti.</p> <p>3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l'attività di indirizzo.</p> <p>4. Il Consiglio superiore è composto da:</p> <p>a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;</p> <p>b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del <u>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</u>.</p> <p>5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>6. Il Consiglio superiore è integrato con due rappresentanti del personale</p>	<p>tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.</p> <p>2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Ministro :</p> <p>a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;</p> <p>b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;</p> <p>c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;</p> <p>d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;</p> <p>e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;</p> <p>f) su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche di interesse di altra amministrazione statale o regionale o di Stati esteri o demandata al Consiglio superiore da leggi e regolamenti.</p> <p>3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l'attività di indirizzo.</p> <p>4. Il Consiglio superiore è composto da:</p> <p>a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;</p> <p>b) <u>sei</u> eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del <u>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</u>.</p> <p>5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>6. <u>Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero.</u></p>
---	---	---

<p>4. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 1, lettera a).</p> <p>5. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.</p> <p>6. I componenti del Consiglio superiore restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.</p> <p>7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.</p>	<p>del Ministero, con qualifica non inferiore a dirigente, eletti con le modalità previste dal <u>decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721</u>, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a).</p> <p>7. I componenti del Consiglio superiore restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del mandato, il Consiglio superiore presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una relazione circa l'attività svolta. I componenti del Consiglio superiore non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.</p> <p>8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.</p> <p>9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.”.</p> <p>Articolo 2 (Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173) 1.L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 è sostituito dal seguente:</p>	<p><u>le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.</u></p> <p>7. I componenti del Consiglio superiore restano in <u>carica quattro anni</u> e possono essere confermati una sola volta. Al termine del mandato, il Consiglio superiore presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una relazione circa l'attività svolta. I componenti del Consiglio superiore non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.</p> <p>8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.</p> <p>9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.”.</p> <p>Articolo 2 (Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173) 1.L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 è sostituito dal seguente:</p>
---	---	--

<p>Art. 18. - Comitati tecnico-scientifici</p> <p>1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:</p> <p>a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;</p> <p>b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;</p> <p>c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;</p> <p>d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;</p> <p>e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;</p> <p>f) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee.</p>	<p>“Art. 18 (Comitati tecnico-scientifici)</p> <p>1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:</p> <p>a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;</p> <p>b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;</p> <p>c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;</p> <p>d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi, i beni librari e gli istituti culturali;</p> <p>e) Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea.</p> <p>f) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura;</p> <p>2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1:</p> <p>a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;</p> <p>b) esprimono pareri, a richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte, in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;</p> <p>c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali competenti;</p> <p>d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;</p> <p>e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta o demandata da leggi e regolamenti.</p> <p>3. Il Comitato di cui alla lettera f) del comma 1:</p> <p>a) avanza proposte per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;</p> <p>b) esprime pareri, a richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.</p> <p>4. Ciascun Comitato è composto:</p> <p>a) da un rappresentante eletto, al</p>	<p>“Art. 18 (Comitati tecnico-scientifici)</p> <p>1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:</p> <p>a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;</p> <p>b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;</p> <p>c) <u>Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, per la qualità architettonica, urbana e per l'arte contemporanea.</u></p> <p>d) <u>Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;</u></p> <p>e) <u>Comitato tecnico-scientifico per gli archivi</u></p> <p>f) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura;</p> <p>2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1:</p> <p>a) avanzano proposte ed <u>esprimono pareri obbligatori</u>, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;</p> <p>b) esprimono pareri, a richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte, in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;</p> <p>c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali competenti;</p> <p>d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;</p> <p>e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta o demandata da leggi e regolamenti.</p> <p>3. Il Comitato di cui alla lettera f) del comma 1:</p> <p>a) avanza proposte per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;</p> <p>b) esprime pareri, a richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.</p> <p>4. Ciascun Comitato è composto:</p> <p>a) da <u>due rappresentanti</u> eletti, al</p>
--	--	--

<p>3. Ciascun Comitato è composto:</p> <p>a) da due rappresentanti eletti, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato;</p> <p>b) da un esperto di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Ministro;</p> <p>c) da due professori universitari di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Consiglio universitario nazionale.</p> <p>4. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 3, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, i capi dei dipartimenti, i direttori generali competenti per materia ed i direttori regionali competenti per territorio.</p> <p>5. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 3.</p> <p>Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6.</p> <p>6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.</p> <p>7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.</p>	<p>proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato;</p> <p>b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, di cui uno con funzioni di Presidente;</p> <p>c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.</p> <p>4. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera d), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, i capi dei dipartimenti o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.</p> <p>5. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 7.</p> <p>6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.</p> <p>7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali."</p> <p>Articolo 3 (Norme finali e finanziarie)</p> <p>1. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico scientifici.</p> <p>2. Dal presente provvedimento non</p>	<p>proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato;</p> <p>b) <u>da un esperto</u> di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Ministro.</p> <p>c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.</p> <p>4. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera d), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, i capi dei dipartimenti o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.</p> <p><u>I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente.</u></p> <p>5. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 7.</p> <p>6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.</p> <p>7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali."</p> <p>Articolo 3 (Norme finali e finanziarie)</p> <p>1. Entro <u>30 giorni</u> dall'entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico scientifici.</p> <p>2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per</p>
---	---	--

	<p>derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.</p>	<p>la finanza pubblica.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.</p>
--	--	--